

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del Registro – APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

Data 18/10/2012 -

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 4430 del 9 ottobre 2012 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	MESSINA GIANBATTISTA	Consigliere		X
9	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
11	SAIA ALESSIA	Consigliere		X
12	FAVATA GIUSEPPE		X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 05

Presenti 07

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco geom. Alessandro Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Territo Concetta, Di Vita Antonio e Tramontana Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 9 dell'ordine del giorno e avente ad oggetto: "Approvazione Aliquote IMU". Informa i Consiglieri che la proposta è ad iniziativa del Sindaco e contiene i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile della PO II.

Sono presenti il Responsabile della PO II, Rag. Plumeri Giuseppe, e il Revisore dei Conti, Dott. Massimo Bellomo.

Rientrano Alessi, Lercara, Saia. Presenti 10.

Il Responsabile della PO II, Rag. Giuseppe Plumeri, illustra la proposta di deliberazione facendo rilevare, tra le altre cose, che l'Amministrazione Comunale ha inteso apportare delle variazioni rispetto alle aliquote base previste dal decreto istitutivo dell'IMU. Illustra la disciplina delle detrazioni così come è proposto di disciplinarle nella proposta di deliberazione in esame. Per quanto riguarda le aliquote l'Amministrazione Comunale propone:

- per le unità immobiliari che costituiscono prima casa una riduzione dell'aliquota dallo 0,4 allo 0,3;
- per i fabbricati rurali destinati ad uso strumentale una riduzione dell'aliquota dallo 0,20 allo 0,15;
- per gli altri immobili un aumento dallo 0,76 allo 0,80.

Il Responsabile dell'Area finanziaria precisa altresì che, per quanto riguarda gli importi versati spontaneamente dai contribuenti, alla data della seduta risulta che 984 contribuenti hanno versato 41.521,83 per quanto riguarda le altre aree fabbricabili, 4 contribuenti hanno versato 512 euro per le aree fabbricabili. In particolare precisa altresì che sono stati introitati 1.409 euro per le abitazioni principali e 780 euro per i fabbricati rurali.

L'Assessore Di Vita osserva che i margini di manovra sull'IMU sono molto ristretti. Precisa che in ogni caso l'Amministrazione Comunale ha voluto ridurre l'imposizione sulla prima casa ed esentare l'imposizione sulle case destinate a residenza dei disabili e dei soggetti anziani in condizioni economiche disagiate. Facendo ciò, osserva, l'Amministrazione ha cercato di non compromettere i conti pubblici e si auspica che dal Consiglio Comunale possano giungere delle proposte migliorative.

Il Consigliere Ferreri chiede se la pressione fiscale con l'IMU aumenterà o diminuirà rispetto all'ICI.

Il Responsabile della PO II osserva che non sono stati fatti tali tipi di raffronti.

Il Presidente del Consiglio afferma che l'ICI è stata abolita in un momento storico da un Governo che faceva populismo, a seguito di una campagna elettorale nel corso della quale il principale esponente di partito promise che se vinceva avrebbe tolto l'ICI. Osserva che il risultato è stato chiaro: eravamo alle porte del baratro e quel signore che ha abolito l'ICI è scappato quando stava crollando la sua proprietà finanziaria. E' arrivato Monti in soccorso che sta bastonando la popolazione e soprattutto quella fascia detentrica di redditi medio-bassi, laddove invece le grandi proprietà fondiarie e azionarie continuano a fare il bello e cattivo tempo. L'IMU si inquadra in questo contesto e si atteggia a mini tassa patrimoniale. L'Italia è una delle poche nazioni in cui non si tassano i grandi patrimoni e ciò in evidente contrasto con uno dei principi fondamentali della Costituzione in forza del quale ciascuno deve contribuire in proporzione alla

propria capacità contributiva. Sottolinea che in ogni caso con i correttivi introdotti per l'imposizione della prima casa e con la previsione delle detrazioni e delle esenzioni, l'applicazione dell'IMU risulta più equa. Osserva che in questa direzione l'Amministrazione ha voluto prevedere una riduzione della aliquota sulla prima casa e sui fabbricati rurali, anche se con riferimento a questi ultimi non è convinto che essi diano un gettito di soli 780 euro, visto che i fabbricati rurali non pagano solo se destinati ad uso strumentale. Pertanto si auspica che se ci sono fasce di elusione, queste siano combattute. Precisa che per quanto riguarda gli altri immobili, l'Amministrazione ha ritenuto di aumentare l'aliquota dallo 0,76 allo 0,80 e ciò servirà per sopperire ai sempre più frequenti tagli dei trasferimenti sia a livello statale che regionale. Sottolinea che in ogni caso metà del gettito dell'imposta calcolata secondo le aliquote basi dovrà essere trasferita dal Comune allo Stato.

Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 4 (Ricottone, Scarlata, Bordenga, Plumeri)

Contrari --

Astenuti 6 (Costanza, Favata, Ferreri, Lercara, Alessi, Saia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO l'esito della superiore votazione con voti favorevoli 4 ed astenuti 6;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in esame.

Rientra il Consigliere Tatano. Presenti 11.

Il Presidente del Consiglio sospende la seduta per 5 minuti e convoca i Capigruppo per verificare se sia opportuno rinviare i lavori, vista l'ora e considerato che rimangono ancora molti argomenti da trattare.

Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 22,40.

Il Presidente del Consiglio alle ore 22,45, effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale, accerta la presenza di n. 11 consiglieri (Ricottone, Scarlata, Bordenga, Plumeri, Tatano, Costanza, Favata, Ferreri, Lercara, Alessi, Saia) su n. 12 assegnati e constatata la presenza del numero legale, dichiara riaperta la seduta,

Il Consigliere Plumeri, chiesta ed ottenuta la parola, chiede di rinviare i lavori del Consiglio Comunale alle ore 18,00 del giorno successivo 19 ottobre.

Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di rinvio.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 5 (Ricottone, Scarlata, Bordenga, Plumeri, Tatano)

Contrari 6 (Costanza, Favata, Ferreri, Lercara, Alessi, Saia)

Astenuti -

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di non approvare la proposta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale.

Escono il Presidente del Consiglio, Ing. Salvatore Bordenga, e i Consiglieri Ricottone, Scarlata, Plumeri e Tatano.

Il Vicepresidente del Consiglio, Rag. Filippo Lercara, assume la presidenza del Consiglio Comunale.

Il Vicepresidente, Rag. Filippo Lercara, essendo stato richiesto l'accertamento della permanenza in aula del numero legale ed effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale, constata alle ore 22,55 la presenza di n. 6 consiglieri (Costanza, Favata, Ferreri, Lercara, Alessi, Saia) su n. 12 assegnati in carica. Accertata, pertanto, la mancanza del numero legale, sospende la seduta in corso per un'ora, in ottemperanza alle previsioni contenute nell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 9/1986 e nell'art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale, e rinvia la seduta di un'ora.

IL PRESIDENTE

RINVIA la seduta del Consiglio Comunale alle ore 23,55 del giorno stesso.

- segue -

COMUNE DI VILLALBA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di deliberazione Servizi Finanziari del 21 SET. 2012 n. 120

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I M U.

Villalba, 20 SET. 2012

IL PROPONENTE



Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);
- 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 02 agosto 2012, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente:

- a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota unica per tutte le tipologie di abitazioni:	6 per mille;
Detrazione d'imposta abitazione principale	euro 200,00;

aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie: a) unità... immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, b) al coniuge, ancorché separato o divorziato, c) agli affini entro il secondo grado, d) le pertinenze a servizio dell'abitazione principale, e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e da anziani residenti in istituti di ricovero a condizione che non risultino locati;

conseguendo nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta un gettito di €. 61.532,13.

Valutato in € 66.000,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base, con un aumento/rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell'esercizio precedente di € 4.467,87 (gettito ICI anno 2010 € 63.000,00) ;

Viste le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€ 5.000,00
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€ 49.000,00
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€ 54.000,00
D) Gettito ICI	€ 63.000,00
Variazione - Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C)	€ 9.000,00

Preso atto che le stime del gettito IMU rese note dal MEF non coincidono con quelle effettuate dal Comune, presentando una differenza di € 12.000,00, da cui consegue una maggiore decurtazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio ovvero dei trasferimenti statali di € 76.952,44;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge, ma l'A.C. intende comunque tutelare le fasce più deboli della nostra comunità quali i disabili e gli anziani, nonché i cittadini possessori solo

dell'abitazione principale di residenza che, nei casi previsti dal Regolamento IMU avranno diritto alla totale esenzione dell'imposta dovuta;

-che si ritiene opportuno altresì diminuire la pressione fiscale del contribuente proprietario solo dell'abitazione principale di residenza mediante l'abbattimento dell'aliquota base del 25%;

-che per lo stesso principio, essendo la nostra una comunità prettamente dedita alle attività agricole, la quota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale verrà abbattuta del 25%;

-che al fine di compensare le minori entrate di cui ai precedenti articolati, la quota base degli altri immobili verrà aumentata del 5,26%;

Per quanto sopra espresso si propongono per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze	0,30%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ¹	0,15%
Altri immobili	0,80%
Detrazione per abitazione principale	€.....200,00.....

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 24/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di applicare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze	0,30%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,15%
Tutti gli altri immobili	0,80%
Detrazione per abitazione principale	€.....200,00.....

2. di stimare in € 66.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di dare atto che la giunta comunale nell'approvare lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2012, ha calcolato il gettito IMU applicando le aliquote e le detrazioni base previste dal decreto 214/2011, per cui rimane confermato l'importo di euro 66.000,00 previsto nel capitolo di entrata n.155(cod.1.01.1110.41);
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 2,della legge regionale n.44/91 n.12.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del SINDACO:

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 delle legge 8/6/90 n.142, come recepita con L.R. 11/12/1994 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 20/9/2012

Il Responsabile dell'Ufficio



PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della Legge 8/9/1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 20/09/2012

Il Responsabile dei Servizi

Finanziari



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.55 della Legge 8/6/90 n.142, come recepita dalla L.R. 11/12/1990 n.48, ATTESTA che la spesa derivante dalla presente proposta di deliberazione TROVA copertura finanziaria come segue:

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia